

SENT. 209/11/C

DOC. 17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Donato Maria Fino

nella pubblica udienza del 14 aprile 2011 ha pronunciato



la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 26554 del registro di segreteria, promosso dal sig.

(CF: _____), residente in via _____, _____ (),

rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, giusta procura a margine del ricorso, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori, in Via _____ a _____;

CONTRO:

INPDAP: Sede Provinciale di Como

Per l'annullamento "della determinazione n° CO012009179313 relativa al trattamento pensionistico del ricorrente, nella parte in cui ha liquidato nella quota "B", prevista dall'art. 13 della Legge 503/92, la maggiorazione della retribuzione di posizione di € 8.581,20 annua, anziché nella quota "A" della stessa norma ed, in ogni caso, per l'accertamento del diritto al riconoscimento della quiescibilità nella quota "A" della suddetta maggiorazione di retribuzione di posizione";

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Vista la legge 21 luglio 2000 n. 205;



FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, già Segretario del Comune di _____, chiede, con ricorso depositato in data 22-7-2010, che ai fini della liquidazione della pensione sia computata nella c.d. "quota A" la maggiorazione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41, co. 4, del CCNL 16.05.2001. L'INPDAP, costituito con memoria dell'11-3-2011, chiede che il ricorso sia respinto perché infondato. Questo Giudice ritiene, nel merito, ampiamente condivisibile e convincente l'orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte espresso con sentenza n. 2/QM/2009, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio e, pertanto, ravvisa la fondatezza della domanda concernente la maggiorazione della retribuzione di posizione, trattandosi di emolumento senz'altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla concreta tipologia dell'ente secondo i criteri prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge (cf., in termini sostanzialmente identici, Corte dei conti, Sez. Giur. Lomb. n. 929/08 e 804/09; Sez. Giur. Piemonte n. 22/2010).

Tanto premesso, questo Giudice ritiene, pertanto, che la pensione del ricorrente debba essere nuovamente liquidata dall'Inpdap previa inclusione in "quota A" della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, con riconoscimento in favore del ricorrente dei conseguenti arretrati maggiorati di rivalutazione ed interessi secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent. 6/QM/2008. Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della materia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia in composizione monocratica

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a vedersi computata nella c.d. "quota A" di pensione


l'intera maggiorazione di retribuzione di posizione; condanna l'amministrazione convenuta a liquidare il trattamento di quiescenza, previo annullamento del provvedimento impugnato, tenendo conto di quanto sopra accertato, con pagamento dei conseguenti arretrati e relativi accessori secondo i criteri enunciati in Corte dei conti, SS.RR., sent. 6/QM/2008.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 14 aprile 2011.

IL GIUDICE


(Cons. Donato Maria Fino)



Depositata in Segreteria il **15 APR. 2011**

IL DIRIGENTE

IL PREPOSTO ALLA SEGRETERIA
DOTT. CHIARA AMBROSIO



COPIA CONFORME ALL'OTENIALE
Milano, **27 APR. 2011**
Il Cancelliere

